



Città di Fabriano

CONSIGLIO COMUNALE

Proposta n.
71

del
22/07/2019

(Proposta n. 71 del 22/07/2019)

Oggetto: RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL'ART 194 COMMA 1 LETT. E) D.LGS 267/2000- NOTULA COMPETENZE LEGALI AVV. MAURIZIO DISCEPOLO –RICORSO TAR MARCHE RG 509/2014-

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- Con atto di Giunta Comunale n. 124 del 4/09/2014 veniva stabilita la necessità di costituirsi in giudizio avanti il Tar Marche nel procedimento RG n. 509/2014 introdotto con ricorso promosso contro il Comune di Fabriano ed altri dal Sig. – omissis - con atto pervenuto al protocollo comunale in data 21/07/2014 al n. 38226. Detto ricorso aveva ad oggetto l'impugnativa dell'atto del Dirigente del Settore Assetto e Tutela del Territorio Ordinanza n. 54 del 26/04/2014 di l'annullamento dell'Abitabilità n. 1092 del 4/07/1966 dell'immobile di proprietà del ricorrente. Abitabilità all'epoca rilasciata dallo stesso Comune di Fabriano, nonché del parere Asur n. prot. 74159 del 21/06/2013 sfavorevole alla conservazione di detta abitabilità (oggi agibilità), parere su cui era fondata l'Ordinanza Dirigenziale citata;
- Con il sopra indicato atto di Giunta Comunale veniva altresì stabilito di conferire incarico professionale all'Avv. Maurizio Discepolo del foro di Ancona con studio in Ancona Via Matteotti,99; sulla base del preventivo all'epoca inviato dal legale citato, con nota mail n. prot. 44019 del 2/09/2014, veniva deliberato il conferimento dell'incarico per la rappresentanza, assistenza e difesa in giudizio dell'Ente al compenso previsto di euro 5.000,00, onnicomprensivo degli accessori di legge;
- Con Determinazione dirigenziale n. 617 dell'11/11/2014 veniva assunto impegno di spesa n. 2509 per la minore somma di euro 2.500,00 a titolo di acconto alla voce di bilancio "spese di lite";
- Successivamente è stato notificato al Comune ricorso per motivi aggiunti con il quale il ricorrente impugnava l'ulteriore parere Asur del 17/02/2015 emesso in



Città di Fabriano

CONSIGLIO COMUNALE

Proposta n.

71

del

22/07/2019

sede di riesame, sfavorevole al mantenimento dell'agibilità, a fronte di tale ulteriore procedimento il legale incaricato ha quindi svolto ulteriore attività difensiva in favore dell'Ente;

- Il giudizio è stato definito dal Tar con sentenza n. 267/2019 che accoglie il ricorso e che, in buona sostanza, nell'annullare il provvedimento oggetto di impugnativa, elide la fondatezza della richiesta risarcitoria promossa avanti il Giudice Ordinario da parte ricorrente nei confronti dell'allora suo dante causa (ovvero il Sig. Z.A. dal quale il ricorrente aveva acquistato l'immobile in parola) che, a sua volta, aveva citato l'Ente in giudizio con la chiamata del terzo per essere manlevato in caso di propria condanna nei confronti del C.E.. Giudizio che si è concluso in primo grado con la condanna del Comune di Fabriano a risarcire i danni. L'Ente, nelle more del giudizio amministrativo rg 509/2014, ha provveduto ad interporre atto di gravame avverso la predetta sentenza del Tribunale Ordinario. Stante la sopraggiunta sentenza del Tar che verrà prodotta nel giudizio di appello, l'esito dello stesso appare, allo stato degli atti, favorevole all'Ente;

Seppure sia stato accolto il ricorso e, conseguentemente annullata l'Ordinanza di revoca dell'agibilità all'epoca rilasciata dal Comune di Fabriano, considerate le motivazioni espresse dallo stesso Tar in merito ai pareri dell'Asur (del 21/06/2013 e del 17/02/2015) che, sebbene atti endoprocedimentali sono stati anch'essi oggetto di impugnativa, l'Organo giudicante ha ritenuto essere stati espressi dall'Asur in forza di un mero automatismo giuridico nell'escludere l'abitabilità per insufficienza degli attuali standard minimi oggettivi (altezza e rapporto aereo illuminante). La sentenza del Tar Marche nel richiamare l'esistenza di deroghe previste ad es. dall'art. 1 bis della L.R. n. 22/2009 per il recupero dei sottotetti, lascia intendere che, in determinate condizioni da accertare sul caso concreto, il rispetto dell'altezza minima, ex art. 1 del DM 5/07/1975, non risulti assolutamente indispensabile per garantire comunque la tutela della salute di chi abita nell'immobile;

- Premesso quanto sopra l'attività difensiva espletata dal legale incaricato dall'Ente si rilevava ex ante quanto mai opportuna stante l'importanza dell'atto impugnato ed ha senza dubbio concretizzato, ex post, quell'utilitas consistita nell'essere presente in un giudizio che ha evidenziato quanto lo stesso Tar fa rilevare, convenendo sia con parte ricorrente che con l'Amministrazione comunale, secondo le quali il secondo parere Asur del 17/02/2015 nulla aggiunge rispetto alle ragioni ostative già esposte dall'Asur con il precedente parere; ragioni che, prosegue il Tar, come



Città di Fabriano

CONSIGLIO COMUNALE

Proposta n.

71

del

22/07/2019

già osservato, si basano su argomentazioni essenzialmente giuridiche (in base alla normativa attuale) anziché igienico-sanitarie specifiche del caso concreto. Per quanto qui interessa, prosegue il Tar, e per le successive determinazioni di competenza dell'Amministrazione Comunale, si può comunque rilevare che anche il parere del 17/02/2015 conferma le buone condizioni igienico-sanitarie dell'appartamento per assenza di scrostamento degli intonaci, di tracce di muffa, di infiltrazioni e di condensazione permanente);

- Da ultimo nel preavviso di parcella pervenuto al protocollo dell'Ente in data 1/07/2019 prot. n. 26950, il legale è a quantificare in euro 5.000,00 il compenso per l'onorario onnicomprensivo forfettario ivi compreso il ricorso per motivi aggiunti e le ulteriori memorie redatte per l'Ente, oltre agli accessori di legge : spese imponibili per euro 51,78, Spese generali 15% per euro 750,00, cpa 4% per euro 232,07, iva 22% per euro 1.327,45, spese esenti per euro 15,90, e così per la complessiva somma di euro **7.377,20**;
- Considerata la disponibilità alla voce 111.13.334 "spese di lite" del bilancio pluriennale 2019-2020-2021 annualità 2019 della somma di euro 2.500,00 sull'impegno n. 479/2019, si necessita della somma pari ad euro **4.877,20 (euro 7.377,20 - euro 2.500,00)**;

RITENUTA congrua la notula come sopra riportata stante la sua formulazione ai minimi del DM 55/2014 il quale prevede, per i giudizi avanti il Tar Marche e per il primo scaglione di valore economico (valore indeterminabile - bassa complessità) per le fasi di studio controversia, introduttiva del giudizio, istruttoria/trattazione, decisionale e cautelare , la somma complessiva di euro 5.301,00 oltre accessori. Considerata altresì la recente modifica del D.M. 55/2014 ad opera del D.M. 37/2018 che ha previsto per la fase introduttiva del giudizio un aumento del 50% degli onorari quando sono proposti motivi aggiunti;

VISTO quanto disposto dall'articolo 194, 1 comma, lettera e) del D.LGS. 267/2000, il quale dispone che: "con deliberazione consiliare di cui all'articolo 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:lettera e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191 , nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'Ente, nell'ambito dell'espletamento delle pubbliche funzioni e servizi di competenza";



Città di Fabriano

CONSIGLIO COMUNALE

Proposta n.
71

del
22/07/2019

CONSIDERATO CHE i requisiti generali che il debito deve avere ai fini del riconoscimento sono: certezza, effettiva sussistenza della obbligazione, liquidità per cui deve essere individuato il soggetto creditore ed il debito deve essere determinato o determinabile tramite semplice calcolo aritmetico ed esigibilità nel senso che il pagamento dello stesso non debba essere soggetto a condizione e/o dilazione;

DATO ATTO inoltre che, in merito alla sussistenza dell'ulteriore presupposto di riconoscibilità del debito assunto, quale la accertata e dimostrata utilità ed arricchimento per l'Ente, nel caso di specie la stessa è costituita dalla intrinseca necessità di affidare ad un professionista la più utile e fruttuosa difesa degli interessi dell'Ente, stante altresì l'assenza all'epoca del Servizio di Avvocatura interna;

Evidenziato che il riconoscimento della legittimità del debito assunto non elimina eventuali responsabilità amministrativo - contabili da parte dei soggetti competenti alla gestione dei suddetti procedimenti;

RITENUTO che il presente debito fuori bilancio rientri nel comma 1 lettera e) dell'art 194 del D.LGS. 267/2000;

VISTO l'art. 23 comma 5 della legge 289/02;

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 13/03/2019 con cui è stato approvato il Documento Unico di Programmazione Pluriennale 2019-2021 ed i relativi allegati;

VISTA altresì la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 13/03/2019 con cui si è provveduto ad approvare il Bilancio di Previsione Pluriennale 2019-2021 ed i relativi allegati;

DATO ATTO CHE ai sensi dell'art.147-bis c. 1 D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3 comma 1, lett. B), D.L. 174/2012, convertito con modificazioni dalla L. 213/2012, si attesta che sulla presente proposta deliberativa è stato effettuato il controllo di regolarità amministrativa e contabile con riferimento al rispetto delle vigenti normative ed alla compatibilità della spesa / entrata con le risorse finanziarie e con le norme di settore.

VISTI i pareri FAVOREVOLI di cui all'art.49, comma 1, del D.Lgs.267/2000 come modificato dall'art. 3 comma 1, lett. B), D.L. 174/2012, convertito con modificazioni dalla L. 213/2012, in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del servizio interessato e del Responsabile dei servizi finanziari in ordine alla regolarità contabile, come inseriti nella presente proposta di deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

Ritenuto di dover acquisire altresì il parere del Collegio Dei Revisori dei Conti ai sensi e per gli effetti di cui all'art 239 del D.LGS. 267/2000 per cui la presente proposta di



Città di Fabriano

CONSIGLIO COMUNALE

Proposta n.
71

del
22/07/2019

deliberazione verrà trasmessa a detto Collegio;

Ciò premesso, per le motivazioni esposte

DELIBERA

1. di ritenere la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di riconoscere ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 194 comma 1 lett. e) del D.LGS 267/2000 la legittimità del presente debito fuori bilancio, in favore dell'Avv. Maurizio Discepolo del foro di Ancona con studio in Ancona Via Matteotti,99 per la somma di euro **4.877,20** (ovvero euro 7.377,20 – euro 2.500,00 già impegnati);
3. Di dare atto che la spesa derivante dal riconoscimento del debito pari ad euro **4.877,20** trova copertura finanziaria alla voce di bilancio 111.19.980 “riconoscimento debiti fuori bilancio” del bilancio pluriennale 2019-2020.2021 all'annualità 2019 nella quale è stata apportata adeguata copertura finanziaria tramite variazione generale di assestamento e salvaguardia degli equilibri di bilancio sottoposta all'approvazione del Consiglio;
4. Di dare atto che la spesa oggetto del presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti del Bilancio, nonché con le regole della Finanza Pubblica.
5. Di inviare il presente atto alla competente Corte Dei Conti nonché agli organi di controllo, Collegio dei Revisori Dei Conti, come previsto dall'art. 23 della legge n. 289/2002;
6. Di dare atto che il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Stefania Orlandi

Il responsabile del procedimento

Dott.ssa Stefania Orlandi

Il Dirigente f.f.

Dott.ssa Renata Buschi

Il presente documento è stato firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i



Città di Fabriano

CONSIGLIO COMUNALE

Proposta n.

71

del

22/07/2019

Oggetto: RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL'ART 194 COMMA 1 LETT. E) D.LGS 267/2000- NOTULA COMPETENZE LEGALI AVV. MAURIZIO DISCEPOLO –RICORSO TAR MARCHE RG 509/2014-

Pareri dei responsabili dei servizi, art. 49 comma 1 D.Lgs. 267/2000 come modificato dall'art. 3 comma 1, lett. B), D.L. 174/2012, convertito con modificazioni dalla L. 213/2012.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA:

Il sottoscritto esprime parere **favorevole** in ordine alla regolarità tecnica;

Note:

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

(Dott.ssa Renata Buschi)



Città di Fabriano

CONSIGLIO COMUNALE

Proposta n.

71

del

22/07/2019

Oggetto: RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL'ART 194 COMMA 1 LETT. E) D.LGS 267/2000- NOTULA COMPETENZE LEGALI AVV. MAURIZIO DISCEPOLO –RICORSO TAR MARCHE RG 509/2014-

Pareri dei responsabili dei servizi, art. 49 comma 1 D.Lgs. 267/2000 come modificato dall'art. 3 comma 1, lett. B), D.L. 174/2012, convertito con modificazioni dalla L. 213/2012.

[] PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE:

La sottoscritta esprime parere **favorevole** in ordine alla regolarità contabile;

Note:

[]

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

SERVIZI FINANZIARI

(Dott.ssa Immacolata De Simone)

Il presente documento è stato firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i